



Comune di Aliano

Provincia di Matera

C.A.P. 75010

Piazza Garibaldi, n. 16

C.C.P. 12568754

E-mail: aliano@aliano.it

P. IVA 00477860779

Sito Web: www.aliano.it

Tel. 0835/568038

Fax 0835/568196

ORDINANZA N. 16

del 17.04.2020

ULTERIORI DISPOSIZIONI COVID-19 "CORONAVIRUS"

OGGETTO: Presa d'atto ORDINANZA n. 18 del 15 aprile 2020 del Presidente della Regione Basilicata.

IL SINDACO

Visto l'ORDINANZA n. 18 del 15 aprile 2020 del Presidente della Regione Basilicata;
Ritenuto, pertanto, di dover promuovere specifica informativa;

RENDE NOTO CHE

è fatta **PRESA D'ATTO** della suddetta Ordinanza che riporta testualmente:

OGGETTO: ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 in base al quale si dispone che "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421,";

VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" con il quale si è disposto che: (omissis) "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all'articolo 117 (Interventi d'urgenza), si prevede che: "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTA la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante "Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale", ed in particolare l'articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all'emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;

VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020 relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020;

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019",

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

VISTO il decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020, con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate da cluster, avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020, n. 622 recante: "Nomina del Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Basilicata, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA la propria ordinanza 12 marzo 2020, n.10 in base al quale si è provveduto alla "Istituzione dell'unità di crisi locale (C.O.C per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Misure urgenti di contenimento di contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia", che all'articolo 1 dispone, con decorrenza 8 marzo 2020, di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonchè all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", ed in particolare l'articolo 1 del predetto DPCM il quale ha disposto che "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza COVID-19";

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" in base al quale si è disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove si stabilisce che: "1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus." e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso;

VISTO l'articolo 2, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in base al quale "Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630";

VISTO l'articolo 3, comma 1, del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove si stabilisce che: "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.";

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in base al quale per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 "possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:

- a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
- b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
- c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale (omissis)";

VISTO inoltre l'articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2020, recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità del virus;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e, in particolare, del fatto che l'11 marzo 2020 l'OMS stesso ha dichiarato che la diffusione da COVID-19 ha assunto i connotati di pandemia;

CONSIDERATA la rapida evoluzione dell'epidemiologia in atto che ha registrato un sopravvenuto aggravamento del rischio sanitario e l'esigenza di contenere la diffusione del virus che presenta dati

rilevanti e in rapida crescita su tutto il territorio regionale della Basilicata, che potrebbero conseguentemente determinare un ulteriore e assai più grave ampliamento dei focolai di infezione da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, in base al quale "1. L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile è prorogata fino al 13 aprile 2020";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

CONSIDERATO, inoltre, che sia pure le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico in atto e l'estensione territoriale nazionale presuppone di mettere in atto misure volte a garantire comportamenti uniformi su ampia scala nell'attuazione dei programmi di profilassi redatti in ambito tecnico-scientifico, sia nazionale che internazionale, il dato epidemiologico regionale della Basilicata presenta situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario;

VISTO il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano inoltre ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i DPCM adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data del 26 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto legge n. 19 del 2020 e che pertanto le altre misure (riferite alle misure previste dalle ordinanze del Ministro della salute, dai decreti adottati dalle autorità territoriali e dalle ordinanze contingibili e urgenti adottate dai sindaci e dai Presidenti di regioni) ancora vigenti alla medesima data del 26 marzo 2020 continuano ad applicarsi nel limite ulteriore di dieci giorni;

PRESO ATTO della propria ordinanza 12 marzo 2020, n. 10 ("ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Conferma di misure urgenti di prevenzione in relazione all'aggravamento del rischio sanitario per evitare la diffusione del COVID-19"), con cui sono state confermate e prorogate le ordinanze ivi elencate, contenenti misure più restrittive per il contrasto e il contenimento del contagio da COVID-19, allineando la scadenza delle predette ordinanze ai medesimi limiti temporali previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 ("13 aprile 2020");

VISTO l'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, in base al quale "Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.";

CONSIDERATO che dalla data di efficacia delle disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.";

RITENUTO che, in relazione alle specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatosi nel territorio regionale, la situazione impone di prorogare con ogni urgenza provvedimenti e misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle già definite a livello nazionale tese ad evitare ulteriori e possibili episodi di contagio da COVID-19, tenuto conto delle gravissime e irreparabili conseguenze che deriverebbero dall'ulteriore incremento dei soggetti affetti da positività da COVID-19;

VALUTATA l'esigenza di intervenire, confermando le misure ulteriormente restrittive già adottate con proprie ordinanze e ancora vigenti alla data del 13 aprile 2020, con misure urgenti di carattere regionale finalizzate a fronteggiare l'aggravamento del rischio sanitario da COVID-19, e di procedere nel senso che siano confermate e prorogate l'efficacia di dette misure allineandone la scadenza ai medesimi limiti temporali previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (3 maggio 2020);

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio regionale impone di confermare a tutela della salute, con conseguente necessità di prorogare le misure più restrittive tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio presente sul territorio regionale, le misure già adottate con proprie ordinanze, nelle more dell'adozione dei provvedimenti statali, soprattutto per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee al repentino diffondersi del contagio da COVID-19;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto riportate in premessa, permanendo tuttora le motivazioni per l'adozione del presente provvedimento, integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di ulteriore proroga delle misure già confermate con l'ordinanza 3 aprile 2020, n. 15 di tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Emana la seguente

ORDINANZA

Art. 1

(Misure urgenti ulteriormente restrittive per evitare la diffusione sul territorio regionale del COVID-19)

ferme restando le misure statali e regionali già vigenti di contenimento del rischio sanitario, sono adottate le seguenti ulteriori misure:

a) nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 aprile 2020, e di venerdì 1 maggio e domenica 3 maggio 2020 è disposta la chiusura obbligatoria al pubblico delle attività commerciali di vendita al dettaglio individuate nell'allegato I del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, ivi incluse le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, nonché i mercati la cui attività è diretta alla vendita di soli generi alimentari; ad esclusione delle edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. L'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio, in tutti gli altri giorni, è consentita esclusivamente con il rispetto delle misure igienico-sanitarie prescritte nell'allegato 5, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020;

b) sono comunque consentite le vendite a mezzo ordinazione tramite e-commerce e telefono, con consegna a domicilio del cliente, fermo restando in ogni caso che sia garantita la distanza interpersonale all'atto della consegna e il rispetto delle norme igienico-sanitarie per il confezionamento dei generi alimentari;

c) le attività commerciali di vendita al dettaglio di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture di ufficio, di libri e di vestiti per bambini e neonati, di cui all' allegato I del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 è consentita esclusivamente in due giorni alla settimana, nelle giornate del martedì e del venerdì, esclusi comunque i festivi e i prefestivi.

Restano consentite le consegne a domicilio per i predetti prodotti, purchè nel rispetto dell'osservanza delle norme igienicosanitarie e della disciplina di settore. La possibilità di commercio al dettaglio di tali prodotti è comunque consentita all' interno delle altre attività di vendita al dettaglio non sospese, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali;

d) fermo il divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici siti nel territorio regionale, è consentita, limitatamente ad una volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, l'uscita per provvedere alla conduzione di fondi rustici di proprietà, piccoli poderi, orti e vigneti per i trattamenti fitosanitari, l'attività florovivaistica non professionale, la riproduzione vegetale e la coltivazione di colture agricole anche non permanenti ad uso familiare, nonché per la gestione e la cura degli animali. In tutte le attività e le loro fasi all' interno delle predette proprietà e negli spostamenti da e per dette proprietà private deve comunque essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Negli spostamenti è fatto obbligo dell'adozione dei dispositivi di protezione individuale;

e) è consentita, in armonia con le prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, l'attività motoria strettamente individuale nelle immediate vicinanze della propria abitazione, residenza o domicilio, purchè nel rispetto della distanza minima di sicurezza da qualunque altra persona di almeno un metro (cd. "drop/et");

f) per le attività non sospese, di cui all' allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, è ammessa l'attività di cura e manutenzione di giardini, aree verdi e naturali pubbliche e private, comprese le aree turistiche e le aree naturali quali le spiagge, ivi comprese quelle che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle predette attività, fatto salvo il rispetto delle misure di distanziamento sociale di almeno un metro e dell'utilizzo di guanti e mascherine di protezione individuale;

g) sono vietati gli assembramenti di più di due persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa rinvio alle vigenti ordinanze regionali e alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e relativi allegati.

3. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.

Art. 2

{Disposizioni finali}

La presente ordinanza è altresì comunicata al Prefetto di Matera.

3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

4. Le disposizioni della presente ordinanza sono immediatamente efficaci e producono i loro effetti fino alla data del 3 maggio 2020, salva proroga nel rispetto delle disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19.

DISPONE

che la presente informativa venga:

- pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Aliano;
- resa pubblica anche mediante affissione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- inoltrata:
 - o all'UTG della Prefettura di Matera;
 - o al Dipartimento di Protezione Civile di Basilicata;
 - o ai medici e pediatri di medicina generale operanti nel Comune di Aliano;
 - o all'ASM U.O.C. Igiene, epidemiologia e sanità pubblica (Montalbano Ionico)
 - o al Comando Stazione dei Carabinieri di Aliano
 - o al Comando Stazione dei Carabinieri Forestali di Stigliano;
 - o al Comando di Polizia Locale di Aliano.

CHIEDE

a tutta la popolazione un profondo senso di responsabilità nel seguire le suddette prescrizioni con scrupolo ed attenzione al fine di contribuire tutti al bene comune.

Aliano, li 17.04.2020



Il Sindaco
Geom. Luigi DE LORENZO